



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del [redacted] ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. [redacted]

TRA

[redacted] (con l'Avv. Angelo Fiore Tartaglia)

RICORRENTE

E

1. MINISTERO DELLA DIFESA

2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE (con l'Avvocatura di Stato)

RESISTENTE

Con il seguente dispositivo

P.Q.M.

Accerta il diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 Legge 23 novembre 1998 n.407 nell'importo di 500 euro a far data dal 22 giugno 2008;
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Condanna il Ministero della Difesa alla corresponsione del relativo trattamento economico;
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive euro 3.800,00 oltre IVA e CPA;
60 giorni per la motivazione.

Roma [redacted]

Il Giudice
dott.ssa Paola Lucarelli
Paola Lucarelli

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19 [REDACTED], la ricorrente impugnava il decreto Prot. n. 2 [REDACTED] dal Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza militare e della leva e notificato in data 10 [REDACTED] con il quale sono stati corrisposti alla ricorrente gli assegni vitalizi normativamente previsti nella parte in cui prevede la loro decorrenza a far data dall'istanza del 4 [REDACTED] ed in quella ove è stata prevista la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge nr. 407/98 nell'importo originario di € 258,23 anziché in quello massimo di € 500,00 così come previsto dall'art. 4, comma 238, L. 350/2008.

In particolare, la ricorrente esponeva:

- di essere la vedova del defunto già T [REDACTED]
 - che l'ex Ufficiale medico dell'Esercito italiano aveva partecipato alle seguenti missioni internazionali di *peace - keeping*: dal 29.4.1994 al 26.6.1994 in Mozambico presso la sede di Beira con incarico [REDACTED] dal 7.8.1999 al 6.10.1999 in Kosovo [REDACTED] il Complesso Sanitario campale del Contingente KFOR; dal 17.10.2000 al 23.11.2000 in Kosovo con incarico di [REDACTED] Complesso Sanitario campale del Contingente KFOR;
 - che nel corso dei suddetti periodi di missione il T.Col. E.I. permaneva in siti caratterizzati da elevatissimo fattore di rischio connesso al contatto con ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazioni dei metalli pesanti, quali l'uranio impoverito, senza essere munito di alcun mezzo di protezione;
 - che in data 1 [REDACTED] è deceduto per "Adenocarcinoma polmonare scarsamente differenziato con metastasi multiple";
 - che la Commissione medica di verifica di Roma nell'Adunanza nr. 624/2009 del [REDACTED] ha riconosciuto la dipendenza della suindicata malattia da fatti/causa di servizio;
 - che la C.M.O. Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata di Roma in [REDACTED] ha percentualizzato l'invalidità permanente del già Ufficiale [REDACTED]
 - che il C.V.C.S. con parere Posizione [REDACTED] del [REDACTED] ha ricondotto l'origine della malattia alle particolari condizioni ambientali ed operative delle missioni cui ebbe a partecipare.
- Tanto premesso, la ricorrente chiedeva al Giudice: 1. di accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare il Decreto n. [REDACTED] B con il quale le sono stati corrisposti gli assegni vitalizi normativamente previsti nella parte in cui è stata disposta la loro decorrenza a far data dal 4 lugl [REDACTED] e in quella ove è stata prevista la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. 407/98 nell'importo originario di € 258,23 anziché in quello massimo di € 500,00, così come previsto dall'art. 4 comma 38 L. 350/2003; 2. di accertare e riconoscere la decorrenza del diritto alla percezione dei titoli anzidetti a far data dal [REDACTED], data di conoscibilità della patologia o, in subordine, dall'11 [REDACTED] di accertare [REDACTED]

e riconoscere il diritto alla percezione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, commi 1 e 2 della L. 407/1998 nell'importo massimo di € 500,00 così come implementato dall'art. 4, comma 238 L. 350/2003 4. di condannare le Amministrazioni resistenti ad erogare i titoli in questione con le decorrenze e quantificazioni suindicate oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e/o perequazione automatica decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.

Si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze che eccepivano il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e chiedevano il rigetto del ricorso perché infondato. La causa, istruita con la sola produzione di documenti offerti in comunicazione dalle parti, veniva discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento.

In via pregiudiziale deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Come riconosciuto dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità l'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai benefici richiesti non consente all'Amministrazione alcuna discrezionalità di valutazione sia per quanto attiene alla erogazione, sia con riguardo alla liquidazione del dovuto, per cui, trattandosi di un diritto soggettivo, la cognizione della relativa controversia è devoluta al giudice ordinario (cfr. Cass. SS. UU. n. 21927/2008 e Cass. S.S. UU. n. 26626/2007).

Ancora, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia che si pone come mero ente ordinatore di spesa rispetto al provvedimento di concessione del beneficio di competenza esclusiva del Ministero della Difesa.

Preliminarmente, giova sottolineare che i fatti dedotti in ricorso, peraltro documentati, non sono stati minimamente contestati dal Ministero resistente, con ogni conseguenza in tema di formazione della prova.

Nel merito, si ritiene fondata la domanda di accertamento relativamente all'importo dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, L. 407/98 nell'importo massimo di € 500,00.

A tale conclusione si perviene in base ad una lettura sistematica delle norme applicabili al caso in esame.

Va premesso che l'art. 2 L. 407/1998 prevede per i superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata il beneficio dell'assegno vitalizio di 500.000 lire mensili.

L'art. 4 comma 238 L. 350/2003 stabilisce che i trattamenti mensili dei destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407, e successive modificazioni siano elevati a 500 euro mensili.

All'art. 1, i commi 563 e 564 della L. 266/2005 forniscono la definizione di "vittime del dovere" statuendo che "Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 1980 n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto di ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e

militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

564 Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali e operative.

L'art. 1, comma 565 della predetta legge demanda la disciplina dei termini e delle modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ovvero ai familiari superstiti ad un apposito regolamento.

Il d.p.r. 243/2006 all'art. 1 prevede l'attribuzione ai superstiti delle vittime del dovere dell'assegno mensile vitalizio ex art. 2 L. 407/1998. Detta norma ha carattere precettivo nell'indicare che l'assegno vitalizio deve essere riconosciuto nel suo importo massimo di € 500,00, così come implementato dall'art. 4, comma 238, L. 350/2003, il quale ha novellato l'art. 2 della L. 407/98.

A tale proposito giova ricordare quanto statuito dal Consiglio di Stato che, nell'analizzare il quadro normativo di riferimento, ha rilevato come il d.p.r. 243/2006 (regolamento di attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266) non andasse di certo a modificare in senso restrittivo tanto l'ambito soggettivo dei beneficiari, quanto quello oggettivo delle provvidenze.

Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, ha evidenziato, infatti, come "(...) il successivo art. 4 dello stesso dpr, relativamente alla corresponsione dell'assegno vitalizio mensile menziona direttamente l'importo originariamente previsto dalla L. n. 407/98 (euro 258,23 pari a lire cinquecentomila), ai soli fini della individuazione del beneficio in questione, senza cristallizzare la misura dell'assegno stesso.

In base a siffatto quadro normativo di riferimento, non v'è quindi motivo per escludere l'adeguamento in euro 500 dell'importo dell'assegno in questione disposto dall'art. 4 comma 238 della legge n. 350/2003 nei confronti di alcuni soggetti che sono già stati in precedenza equiparati agli originari assegnatari delle provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Se così non fosse, si verrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra categorie di soggetti posti sullo stesso piano in relazione alle conseguenze fisiche di tipo negativo riportate in occasione di eventi di violenza comune e terroristica.

Ad escludere sul punto ogni distinguo sia soggettivo che oggettivo depone, infine, il difetto che anche alla luce delle successive modifiche intervenute nella normativa di settore è evincibile un intento perequativo del legislatore (cfr. Cons. Stato Sez. IV ordinanza 4843 del 6/11/2012 (...))" (sent. nn. 6156 e 6199 del 2013 ex plurimis).

E' parimenti fondata la domanda di accertamento del diritto della ricorrente allo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 al mese prevedendo, da un lato, l'art. 2 comma 105 L. 244/2007 che "A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, (...) alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (...) sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106" e non risultando, d'altro canto, la domanda avanzata dalla parte ricorrente essere stata specificamente contestata dal Ministero convenuto.

Per quanto attiene alla data di decorrenza di tali titoli (art. 2, commi 1 e 2 della legge n. 407/98 e art. 5 comma 3 della legge nr. 206/2004) la disciplina della materia richiede, ai fini della loro corresponsione, il raggiungimento del quarto della capacità lavorativa ovvero di una percentuale di invalidità permanente almeno pari al 25%.

Sentenza n. [REDACTED]

La Commissione medica di verifica di Roma, con verbale modello [REDACTED] [REDACTED] ha attestato la data di conoscibilità della malattia al [REDACTED] quella di stabilizzazione all' [REDACTED] evidenziando come già nel giugno 2008 era riconoscibile "(...) Diagnosi di neoplasia polmonare non a piccole cellule con metastasi multiple trattato con cicli di chemioterapia senza successo: aggravamento delle condizioni di salute ingravescente con exitus avvenuto per insufficienza respiratoria in data [REDACTED].

Si tratta, secondo un criterio di ragionevolezza, di una invalidità della capacità lavorativa superiore al quarto già nel momento della sua conoscibilità e cioè in data [REDACTED].


Si dispone pertanto la disapplicazione del decreto nr. [REDACTED] B partecipato con nota M. [REDACTED] Ministero della Difesa - Direzione Generale della previdenza militare e della leva - Il Reparto - Servizio Speciali Benefici nella parte in cui prevede la corresponsione degli assegni vitalizi normativamente previsti con decorrenza a far data dal 4 [REDACTED] nell'importo in cui è prevista la corresponsione dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge nr. 407/98 nell'importo originario di € 258,53.


Per l'effetto, si accerta il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, commi 1 e 2 della L. 407/1998 nell'importo massimo di € 500,00 così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350 e dello speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, comma 3, della L. 206/2004 a far data dal [REDACTED].

Si dispone pertanto la correzione del dispositivo della sentenza nel senso che, laddove esso accerta il diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 Legge 23 novembre 1998 n. 407 nell'importo di 500 euro a far data dal [REDACTED], deve essere integrato con la seguente locuzione "Accerta altresì il diritto della parte ricorrente a percepire lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, comma 3, della L. 206/2004 a far data dal [REDACTED]."

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico del Ministero convenuto in giudizio.

[REDACTED]

Il Giudice
Dot.ssa Paola Lucarelli



Deposito in Cancelleria
R. [REDACTED]
